ATTO COSTITUTIVO



In data 21 Gennaio 2020, presso la sede della S.I.R.E. Società Incremento Razze Equine ubicata in viale Federico Caprilli, 30 -20151 Milano alle ore 10,00, si sono riunite le seguenti persone:

Pierangelo PAVESI nato aVarese il 27/2/1944 residente a Varese, Via Fiume 10 cittadino italiano, codice fiscale PVSPNG44B27L682S

Clementina CONTINI nata a Cadrezzate (Va) il 20/4/1954 residente a Gallarate in Via M. Croci 2 cittadina Italiana codice fiscale CNTCMN54D60B347V

Luciano Manlio ARCOLINI nato a Varese il 17/12/1952 residente a Mornago (Va), Via Cascina Bosco Grosso,19 cittadino Italiano codice fiscale RCLLNM52T17L682N

Massimo MARCHETTI nato a Taranto il 10/5/1935 residente a Roma, Via Festo Avieno,190 cittadino italiano codice fiscale MRCMSM35E10L049G

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Luciano Manlio ARCOLINI il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Franco Castelfranchi quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto seque:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche una associazione avente la seguente denominazione:

Unione Proprietari Galoppo in sigla U.P.G. da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, specificate nell'art. 3 dello statuto allegato avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e che qui si riporta:

"Le finalità dell'Associazione sono:

- a) valorizzare e tutelare il patrimonio nazionale dei cavalli da corsa purosangue, rappresentare e promuovere nei confronti delle autorità vigilanti, nonché in ogni altra sede ed istanza, gli interessi morali ed economici dei Soci e dei proprietari di cavalli da corsa p.s.i. in genere;
- b) partecipare con i propri rappresentanti, designati dal Consiglio Direttivo, a tutti i Comitati, Commissioni, Organi ed Enti ippici nei quali essi siano previsti;
- c) collaborare con le Società di Corse, svolgendo una funzione di promozione ed indirizzo, orientandone l'attività con particolare riguardo al mantenimento delle piste da corsa e di allenamento e degli impianti ippici in genere, nonché per il miglioramento dei servizi in favore dei titolari di scuderia;
- d) esprimere, su richiesta delle autorità di riferimento, il proprio parere sul rilascio dei colori alle persone che ne abbiano fatto domanda;
- e) rappresentare i Soci nei rapporti con le organizzazioni sindacali e stipulare, occorrendo, accordi economici collettivi;
- f) promuovere e realizzare la pubblicazione di bollettini, riviste e monografie riguardanti l'attività ippica nei suoi aspetti storici, culturali, giuridici e fiscali;
- g) provvedere alla rilevazione ed all'accertamento di dati statistici utili per un più efficace conseguimento dei fini statutari;
- h) organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meetings, viaggi, corsi di studio e di aggiornamento sull'attività dei cavalli da corsa in Italia ed all'estero e favorire l'addestramento per la qualificazione del settore ippico, educativo, ricreativo e del tempo libero;
- i) aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi associazione e/o ente nonché svolgere qualsiasi attività, qualora ciò sia giudicato idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;
- I) compiere ogni ulteriore attività o atto finalizzato al raggiungimento dei fini sociali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sara successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il consiglio direttivo sia composto da tre componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Luciano Manlio ARCOLINI

Vice - Presidente Massimo MARCHETTI

Consigliere Pierangelo PAVESI

ART. 4 I presenti stabiliscono per il primo mandato, di rinunciare all'Organo di controllo.

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31 Dicembre 2020. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 La S.I.R.E., attraverso la propria struttura ed ultracentenaria storia, si adopererà nella fase di avvio e per l'intero primo esercizio, ad avviare la struttura dell'U.P.G. attraverso la persona di Franco Castelfranchi.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.

0.9.

Sig.

Sig.

Milano, li 21 Gennaio 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6

IMPOSTE ASSOLTE 200, 00

TURO DUECENTO/00

Il Funzionario
Antonipo Pioriello
Firma su delega del Direttora previnciale
Vincenzo Gentile

Sensia della della

STATUTO SOCIALE U.P.G.

Unione Proprietari Galoppo



Viale Caprilli 30, 20151 MILANO



STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede – Scopo – Durata ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita tra i Proprietari di cavalli da corsa al galoppo l'Associazione denominata:

Unione Proprietari Galoppo che potrà essere indicata anche con la sigla U.P.G.

ARTICOLO 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, salvo delibera dell'assemblea ordinaria di trasferirla in altra località.

ARTICOLO 3 SCOPO

L'Associazione è senza fini di lucro.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) valorizzare e tutelare il patrimonio nazionale dei cavalli da corsa purosangue, rappresentare e promuovere nei confronti delle autorità vigilanti, nonché in ogni altra sede ed istanza, gli interessi morali ed economici dei Soci e dei proprietari di cavalli da corsa p.s.i. in genere;
- b) partecipare con i propri rappresentanti, designati dal Consiglio Direttivo, a tutti i Comitati, Commissioni, Organi ed Enti ippici nei quali essi siano previsti;
- c) collaborare con le Società di Corse, svolgendo una funzione di promozione ed indirizzo, orientandone l'attività con particolare riguardo al mantenimento delle piste da corsa e di allenamento e degli impianti ippici in genere, nonché per il miglioramento dei servizi in favore dei titolari di scuderia;
- d) esprimere, su richiesta delle autorità di riferimento, il proprio parere sul rilascio dei colori alle persone che ne abbiano fatto domanda;
- e) rappresentare i Soci nei rapporti con le organizzazioni sindacali e stipulare, occorrendo, accordi economici collettivi;
- f) promuovere e realizzare la pubblicazione di bollettini, riviste e monografie riguardanti l'attività ippica nei suoi aspetti storici, culturali, giuridici e fiscali;
- g) provvedere alla rilevazione ed all'accertamento di dati statistici utili per un più efficace conseguimento dei fini statutari;
- h) organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meetings, viaggi, corsi di studio e di aggiornamento sull'attività dei cavalli da corsa in Italia ed all'estero e favorire

Ru 2

Ili Me

- l'addestramento per la qualificazione del settore ippico, educativo, ricreativo e del tempo libero;
- i) aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi associazione e/o ente nonché svolgere qualsiasi attività, qualora ciò sia giudicato idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;
- l) compiere ogni ulteriore attività o atto finalizzato al raggiungimento dei fini sociali.

ARTICOLO 4 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

Patrimonio ed Entrate ARTICOLO 5 PATRIMONIO ED ENTRATE

- 5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni, siano divenuti di proprietà dell'Associazione;
- dalle somme che in sede di approvazione del rendiconto consuntivo d'esercizio l'Assemblea destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.
- 5.2 Le Entrate dell'Associazione sono costituite:
- dai versamenti delle quote associative annuali e dei contributi di cui al successivo Articolo 10;
- da ogni contributo o sovvenzione a qualsiasi titolo versato all'Associazione da enti pubblici, tecnici, società o privati;
- dalle somme incassate dall'Associazione per diritti di qualsiasi natura, per ritenute, per vendite di pubblicazioni e periodici;
- dalle rendite patrimoniali.
- 5.3 Il Patrimonio sociale, con ogni suo incremento ed accessorio, è indivisibile fra i Soci. In caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, i Soci receduti non possono chiederne la divisione, né pretendere la quota proporzionale.

ARTICOLO 6

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

amministrazione del Patrimonio dell'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporsi al Collegio dei Sindaci che, entro il 15 aprile, dovrà presentare la propria relazione.

Il rendiconto consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci, è sottoposto entro il mese di maggio all'Assemblea dei Soci che adotta le proprie deliberazioni.

Entro il 30 novembre di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto preventivo, che viene sottoposto all'Assemblea assieme al rendiconto.

0

III- Jule

TITOLO III

Soci

ARTICOLO 8

SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione i proprietari di cavalli da corsa al galoppo titolari di colori rilasciati dall'Ente vigilante e che alla data del 31/1 di ciascun anno abbiano cavalli in allenamento dichiarati a proprio nome presso l'Ente Ippico di riferimento.

La mancanza di cavalli in allenamento comporta la sospensione dall'Associazione. Nel caso di comproprietà, solo il comproprietario delegato nei rapporti con le Società di Corse o delegato per iscritto dai comproprietari, potrà essere Socio. La qualità di Socio non è trasmissibile.

ARTICOLO 9

AMMISSIONE DEI SOCI

L'aspirante Socio deve essere presentato da due Soci. Per l'ammissione a Socio l'aspirante deve presentare al Presidente dell'Associazione domanda scritta, su apposito modulo controfirmato dai due Soci che lo presentano, indicando le generalità complete con il codice fiscale ed indirizzo di posta elettronica certificata nonché l'elenco dei cavalli di proprietà.

Le domande di ammissione sono istruite dal Consiglio Direttivo e la decisione dell'ammissione è demandata all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che delibera entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 10

QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

I Soci sono tenuti a corrispondere una quota associativa annuale ed un contributo percentuale conteggiato sui premi vinti dai cavalli in proprietà nell'annata. L'entità delle quote e dei contributi sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio. Il contributo percentuale, se non direttamente trattenuto sui premi vinti a cura delle Società di Corse, ovvero dall'Ente di riferimento, ai quali l'Associazione potrà conferire specifico mandato in tal senso, verrà richiesto periodicamente dall'Associazione e sarà immediatamente pagabile.

L'Assemblea potrà fissare un minimo ed un massimo al contributo variabile.

ARTICOLO 11 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo. Tali dimissioni saranno efficaci dalla data della loro ricezione da parte del Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario sarà comunque tenuto al pagamento integrale della quota associativa e del contributo percentuale per l'anno in corso;
- b) per esclusione per indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, nei confronti dei Soci che si siano resi gravemente inadempienti agli obblighi di Statuto o che comunque abbiano gravemente leso gli interessi ed il prestigio dell'Associazione;

 c) per esclusione per morosità nel pagamento delle quote associative o dei contributi, protrattasi per oltre un anno e persistente nonostante l'invito a sanarla formulato con PEC spedita al Socio almeno trenta giorni prima della riunione fissata dal Consiglio per assumere la delibera di esclusione;

Contro le delibere di esclusione il Socio interessato potrà interporre appello avanti al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, fatta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 24, 3° comma, del Codice Civile.

TITOLO IV

Ordinamento e Amministrazione ARTICOLO 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Le Sezioni Locali
- 5) Il Collegio dei Sindaci
- 6) Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 13

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA – ATTRIBUZIONI

13.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea si riunisce sotto la presidenza del Presidente dell'Associazione:

- in via ordinaria
 - i. entro il 31 maggio di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
 - ii. ogni tre anni, entro il 30 novembre, per il rinnovo delle cariche sociali tranne che per il primo esercizio.
- iii. ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci, ovvero ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci;
- in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione secondo quanto previsto all'Articolo 24 del presente Statuto, sulla deliberazione dell'azione di responsabilità a carico di componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.
- 13.2 La convocazione è predisposta dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inoltrarsi a ciascun Socio, anche a mezzo PEC, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante avviso di convocazione negli stessi termini pubblicato su un giornale tecnico.

Nei suddetti avvisi può essere fissata, anche per lo stesso giorno ad ora successiva, la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede dell'Associazione, purché in Italia.

fuori della

the lun

13.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano. In mancanza, l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea procede alla nomina di un segretario per la singola riunione e, se necessario, di due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto ad intervenire di ciascun Socio in Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

ARTICOLO 14

VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

- 14.1 Ogni Socio ha diritto a un voto e lo esercita in seno all'Assemblea personalmente o per delega, purché il Socio sia in regola con la quota associativa annuale.
 - Alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie ciascun Socio può rappresentare per delega non più di due Soci. Saranno valide solo le deleghe presentate con copia del documento di identità del dichiarante.
- 14.2 Limitatamente alle delibere relative alla nomina delle cariche sociali, ogni Socio ha inoltre diritto ad un voto in più per ogni gruppo di quattro cavalli, in allenamento in Italia, di cui sia proprietario o comproprietario, fino ad un massimo di sei voti aggiuntivi per Socio. L'assegnazione dei voti aggiuntivi viene effettuata dalla Segreteria entro il mese di marzo di ogni anno, dietro apposita dichiarazione degli interessati, ed è valida fino al marzo dell'anno successivo.

Per tali delibere, e fermo restando il limite di due deleghe attribuibili a ciascun Socio, le deleghe rilasciate si intendono attribuite per il numero di voti spettanti al Socio delegante. Per le stesse delibere, il Consiglio Direttivo, a suo giudizio, può consentire il voto a mezzo PEC, che dovrà pervenire entro l'ora di inizio dell'Assemblea. Le modalità saranno stabilite di volta in volta e comunicate ai singoli Soci unitamente all'ordine del giorno.

14.3 Limitatamente alle votazioni per il rinnovo delle cariche è ammesso il voto elettronico tramite piattaforma certificata.

ARTICOLO 15 NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

L'Associazione, tranne che per il primo mandato, è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette Soci, che saranno così ripartiti per area territoriale:

almeno tre per il Nord Italia;

almeno due per il Centro-Sud d'Italia e Isole.

La votazione per la nomina del Consiglio Direttivo viene effettuata da tutti i Soci sulla base dell'elenco nominativo dei Soci dell'Associazione. In tale elenco verrà indicata l'area geografica di appartenenza di ciascun Socio. Le votazioni verranno effettuate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e riportate integralmente sulla scheda di votazione, che sarà inoltrata almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. Ogni Socio potrà votare non più di cinque nominativi.

Risulteranno eletti, per ciascuna area territoriale, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e quindi eletti quelli con il maggior numero di voti.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Non possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo i Soci che:

- a) rivestano la carica di Amministratore o ricoprano un incarico direttivo nelle società esclusivamente autorizzate alla raccolta delle scommesse;
- b) detengano, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, partecipazioni nelle società di cui al punto (a) che precede;
- c) siano coniugi, ascendenti o discendenti di primo grado di persona che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni nelle società di cui al punto (a) che precede.

Le circostanze di cui ai punti da (a) a (c), ove sopravvenute dopo la nomina, comportano l'immediata ed automatica decadenza dalla carica di Consigliere. Il relativo accertamento è demandato al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo procede, nella prima seduta, alla nomina del Presidente e di due Vice Presidenti, che sostituiranno il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o per espressa delega scritta dello stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a mancare un Consigliere, il Consiglio Direttivo verrà integrato con il primo dei non eletti della rispettiva Sezione, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato originario del Consigliere sostituito. In caso di mancanza di un Consigliere subentrante verrà cooptato il socio più votato a prescindere dalla zona.

ARTICOLO 16

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) redige il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;
- c) designa i propri rappresentanti in tutti gli Enti e Organizzazioni nei quali essi siano previsti;

m 22

Hel- Julu

- d) costituisce commissioni e comitati nel proprio ambito, con carattere consultivo, per lo studio di particolari problemi;
- e) propone all'Assemblea le quote associative ed i contributi dovuti dai Soci;
- f) delibera in materia contrattuale e sulle operazioni in genere;
- g) designa i componenti della Segreteria e determina le relative retribuzioni;
- h) attua gli indirizzi e i programmi approvati dall'Assemblea;
- i) adotta ogni altra deliberazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, che non sia riservata alla competenza dell'Assemblea.

L'incarico di membro del Consiglio Direttivo viene svolto a titolo gratuito. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 17

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, comunque in Italia, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o da almeno tre dei suoi componenti ovvero dal Collegio dei Sindaci. La convocazione, effettuata dal Presidente a mezzo PEC o mail, conterrà l'ordine del giorno corredato dalla necessaria documentazione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere inviata ai componenti del Consiglio a mezzo telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Per la validità delle riunioni del Consiglio, si richiede la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Si procede a votazione segreta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato per la singola riunione.

ARTICOLO 18 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle deliberazioni di detti organi.

Il Presidente dura in carica tre anni ,tranne che per il primo esercizio e può essere rieletto.

Egli può, anche in via permanente, delegare talune sue funzioni ai Vice Presidenti o ad altri Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano.

ARTICOLO 19 COLLEGIO SINDACALE

Il controllo della gestione dell'Associazione è esercitato dal Collegio dei Sindaci composta da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea, anche tra i non Soci, purché iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito con decreto del Ministero di Giustizia.

Il Collegio provvederà alla nomina del Presidente al suo interno.

I Sindaci durano in carica per tre anni e possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo, devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigono la loro relazione sui rendiconti consuntivo e preventivo, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei beni di proprietà dell'Associazione e possono procedere, in qualsiasi momento, anche

individualmente, ad atti di ispezione e controllo. I Sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 20

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea, tra Soci che non siano membri del Consiglio Direttivo.Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente.

Il Collegio è competente a giudicare in merito all'impugnativa dei provvedimenti di esclusione emessi dal Consiglio Direttivo. Al Collegio dei Probiviri è inoltre demandata la risoluzione di ogni questione che insorga tra i Soci e tra questi e gli organi dell'Associazione, giudicando senza formalità di procedura e quale arbitro amichevole compositore. Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono impugnabili. I componenti del Collegio durano in carica tre anni. L'incarico di membro del Collegio dei Probiviri viene svolto a titolo gratuito; i Probiviri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 21 SEGRETERIA

Presso la Presidenza è istituito un ufficio di Segreteria, che ha il compito di assistere il Presidente, secondo le relative indicazioni, nell'attuazione delle delibere degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo designa uno o più componenti della Segreteria e determina le relative remunerazioni.

ARTICOLO 22 LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Collegio dei Sindaci.

TITOLO V

Scioglimento e Liquidazione ARTICOLO 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che nominerà un liquidatore, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendo i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. Il Liquidatore, in base alle indicazioni dell'Assemblea, sceglierà l'ente, con finalità analoghe o di utilità sociale, cui devolvere il patrimonio residuo, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

TITOLO VI

Disposizioni Generali

ARTICOLO 24

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, l'Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile e di ogni altra legge applicabile alle Associazioni.

Ra

Alt Jula



AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MILANO 6
2 7 GEN. 2020

AL N. 334 SERIE 3

IMPOSTE ASSOLTE € 200,00

TURO DUE CENTO/00



Il Funzionario
Anterino Pioriello
Firma su delegalici Direttora provinciale
Vincenzo Gentile